

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi. (Rep. atti n. 114/Csr).

(Pubbl. sulla G.U. n. 118 del 21 maggio 2008)

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b*) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli articoli 7, paragrafo 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorità competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati elettronica;

Considerata la necessità, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le modalità procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale;

Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;

Vista la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'accordo in questa Conferenza, un documento elaborato dal suddetto gruppo di lavoro concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi», allegato 1, parte integrante del presente atto;

Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento della Commissione salute delle regioni ha comunicato il parere tecnico favorevole;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 20 marzo 2008

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO 1**PRIME DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI****1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO**

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento abroga:

- la direttiva 91/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggss. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento 411/98, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle otto ore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2007, tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, relativo al certificato di idoneità per i conducenti e guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2008.

Il regolamento:

- si applica al **trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli **equidi** che:

- è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come il trasporto "per conto proprio" effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive etc....
- il trasporto conto terzi degli equidi viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto degli equidi "da macello" ovvero che rientrano nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto di **equidi registrati** in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento. Per tali trasporti vengono definite specifiche deroghe, mentre tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento vanno osservati senza eccezioni.

Il *considerandum* n. 21 del regolamento specifica che "*... sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come «equidi da macello»*".

Per quanto sopra esposto, considerata la realtà produttiva e socio-economica italiana, per la quale nel territorio nazionale sono presenti "equidi registrati da macello" tanto quanto "equidi non registrati e non da macello", ai fini prefissi dal Reg. (CE) 1/2005 è preferibile classificare gli equidi in "da macello" e "non da macello".

Sono equidi da macello:

- ogni equide destinato alla produzione di alimenti, ovvero che rientra nella definizione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 05 maggio 2006, art. 2, lettera i,
- ogni equide i cui documenti di viaggio ne attestino la destinazione al macello.

A tali equidi non si applicano le deroghe previste dal regolamento.

E' pertanto opportuno intendere per "equide registrato", a cui vengono applicate le specifiche deroghe previste dal Reg. (CE) 1/2005, ogni equide "**non da macello**", ovvero che non rientra nella sopraccitata definizione degli equidi "da macello".

Nei casi particolari di:

- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27, del regolamento.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'articolo 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

3. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano **trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche**, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria "*Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali*".

Pertanto, le tipologie soprammenzionate hanno già l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 come produttore primario e di trasportare i propri animali con propri mezzi di trasporto. L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato. E' altresì compito dell'operatore registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato G).

In riferimento ai **proprietari di equidi che "per conto proprio"** trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica che, come specificato al precedente paragrafo 2, pur non rientrando nell'obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, devono essere inseriti un apposito **registro** presso i Servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffuse del cavallo e per il benessere degli animali.

Per facilitare l'attività di controllo sanitario si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedi anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati registri. Questi registri riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, ovvero **"per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica"**, e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato H).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

1. autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 o
2. registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o
3. registrazione nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi.

Procedure

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell'ambito del territorio nazionale.

Tenendo conto che:

- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il *“movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione”*,
- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che *“Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore”*,
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte della Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1- autorizzazione **Tipo 1 (S)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2- autorizzazione **Tipo 2 (L)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

I Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno **rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione così di seguito codificato:**

CE IT TX-NNN-NNNNNN

dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;
- NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione;
- NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio (nel caso della Regione Piemonte che ha come codice regionale 010):

CE IT TS-010-000001 (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)

CE IT TL-010-000001 (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale).

E' opportuno che i Servizi Veterinari di competenza tengano **due diversi registri** (Tipo 1 e Tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Tali registri verranno in seguito trasferiti in un banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

1- trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- 5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

- 9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima.
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4- alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A1) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
- vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.

2- trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative, dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- 5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
- 10- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;

- 11- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;
- 12- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
 - di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal Servizio veterinario di competenza;
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;
- 3- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta,
- 4- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 5- alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;
- 6- alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- 7- all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
- 8- alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale:
 - verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato D e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;
- 2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve quindi:
 - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
 - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
 - vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

4. MEZZI DI TRASPORTO

1- omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede operativa attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." la targa del mezzo. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario dovrà tenere un registro di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tale registro verrà in seguito trasferito in un banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

- 1- le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- 4- l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui si richiede l'omologazione;
- 5- la dichiarazione che tale automezzo non è oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- 6- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005, ed in particolare indicando:
 - la misurazione in m² della superficie dei piani di carico;
 - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
 - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
 - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;

- 7- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:
- in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2- per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);
- b) Il veterinario ufficiale:
 - ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
 - rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati per lunghi viaggi.

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità di 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio Veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche. Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

2- omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di **equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**.

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che riconducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli domestici** in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 4.1 e 3.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

5. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Regione/Provincia autonoma può apportare modifiche ai modelli A1, A2, B (eventualmente prevedendo ulteriori *check-list* per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio *check-list* per il trasporto di pesce o di struzzi) ed E, G, H, per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli C, D, F non vengano modificati, se non con l'inserimento dell'Azienda sanitaria che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti agli Allegato II, capo I – II e IV del regolamento.

Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1

Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2

Allegato B: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato G: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come produttore primario ai sensi del Re. (CE) 852/2004

Allegato H: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi.

Allegati (*Omissis*)

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU

(BP-2008-23-1-023) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

Prezzo € 1,03